

ALLEGATO 9B

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 9B – GARANZIE ASSICURATIVE

R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Amministrazione acquirente.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ai subappaltatori e ai loro dipendenti
- Lavoro presso terzi senza sottolimito
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori.
- Danni a terzi da somministrazione di cibi, bevande e generi alimentari

R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento /anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona
 - Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro
- **Responsabilità civile professionale** per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo di € 2.500.000,00 per evento e 5.000.000 per anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, ai subappaltatori e ai loro dipendenti subappaltatori e loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio dell'appalto, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 12 mesi dopo la data in cui termina il servizio.

N.B.

Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorchè involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale.